****

**DELIBERA SULLO SHIATSU**

**Premesso che:**

1)   Lo shiatsu è una tecnica motoria atta a promuovere il miglioramento della vitalità dell'individuo su se stessi e sugli altri;

2)   chi esercita lo shiatsu non è perseguibile per esercizio abusivo della professione per i seguenti motivi:

a)   non esiste una Legge dello Stato che definisca la professione di "*operatore shiatsu",*ma solo Disegni di Legge depositati in passato in Parlamento;

b)   il tentativo di normare il settore a livello regionale (es: Liguria ed Emilia Romagna) è stato bloccato dal Governo che ha provveduto ad impugnare avanti la Corte Costituzionale le relative Leggi regionali in quanto la materia "*professioni*" rientra esclusivamente nelle competenza dello Stato;

c)   lo shiatsu non è attività riconducibile a quella propria dei medici, in quanto non è finalizzata alla risoluzione di patologie (non è prevista prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di stati patologici);

d)   lo shiatsu non è attività riconducibile a quella propria di fisioterapisti o operatori abilitati all'esercizio della massofisioterapia in quanto si concretizza in una tecnica di rilassamento attraverso attività di digitopressione, con esclusione delle attività di manipolazione, torsione o massaggio del corpo, e che non ha alcuna finalità terapeutica, mirando semplicemente al riequilibrio energetico e ad accrescere la sensazione di benessere di coloro che vi si sottopongono;

2)   non essendo definita la professione di "*operatore shiatsu"*manca ad oggi anche la definizione di un percorso di formazione professionale al conseguimento del quale acquisire un titolo di studio riconosciuto;

3)   l'Unione Italiana Sport per tutti – attraverso l'ADO, Area Discipline Orientali – riconosce come attività sportiva la pratica dello shiatsu e ne promuove l'esercizio

**IL CONSIGLIO DELL'AREA DISCIPLINE ORIENTALI CHIARISCE CHE**

tale riconoscimento riguarda esclusivamente le attività finalizzate ad apprendere tecniche motorie atte a promuovere il miglioramento della vitalità dell'individuo su se stessi e sugli altri.

L'Area Discipline Orientali dell'UISP riconosce pertanto come sportive – in quanto nell'accezione di attività sportive vi sono incluse le attività didattiche propedeutiche al relativo esercizio – esclusivamente le seguenti attività:

1)   docenze finalizzate alla formazione di tecnici;

2) docenze finalizzate alla formazione amatoriale delle tecniche di shiatsu da realizzare su se stessi e sugli altri.

*Approvato dal Consiglio Nazionale riunitosi a Bologna il 5 luglio 2015*